



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 404 CSAT 32 del 16 aprile 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia, Sandro Geraci, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 16 aprile 2019 ha assunto la seguente decisione.

Procedimento 132/A

ASD NIKE TORINO CLUB (ME) – richiesta atti gara campionato 1^ categoria, girone "D":
ASD Nike Torino Club /Pol. Dulia 81 del 23/03/2019.

La società ASD Nike Torino Club ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, poi trasmessi con mail del 29/03/2019 –ore 18:49-, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure a carico di tesserati della società, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

Procedimento n. 137/A

A.P.D. M.F. STRASATTI (TP) Avverso squalifica fino al 20.05.2019 del calciatore sig. Thomas Meo.

Campionato Serie "D" C5 Gara: Città di Marsala/M.F. Strasatti del 30.03.2019.

C.U. n. 47 del 04.04.2019 Delegazione Provinciale di Trapani.

Con appello inviato a mezzo PEC in data 11.04.2019 l'A.P.D. M.F. Strasatti, in persona del suo Presidente pro tempore sig. Rosario Laudicina, ha impugnato la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata chiedendone una rideterminazione in termini più equi in ragione del comportamento corretto che ha sempre tenuto il predetto calciatore nel corso della presente stagione sportiva.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il sig. Rosario Laudicina risulta essere soggetto inibito fino al 12.04.2019, giusta sanzione inflittagli dal TFT Sicilia pubblicata con il CU n. 349/TFT 30 del 12.03.2019, con la conseguenza che lo stesso non poteva, alla data di presentazione del gravame, legittimamente rappresentare la società in ambito Federale ai sensi del comma 8 dell'art. 22 del C.G.S., con la conseguenza che il gravame in questione deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 aprile 2019

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI